



C.R.ASTI SMEMORATA?

A volte le clausole sono scritte in piccolo, quasi nascoste e proprio su queste gli avvocati si accapigliano per dimostrare l'innocenza dei propri assistiti.

C'è una clausola di cui vi vogliamo parlare, una clausola di sole 15 parole, scritta con la stessa grandezza del resto del testo, della quale la Cassa di Risparmio di Asti sembra essersi dimenticata.

Ma raccontiamo tutto dal principio. Si tratta di due "binari" paralleli, che alla fine, anziché incontrarsi, si scontrano.

PRIMO BINARIO. Il C.I.A. (Contratto Integrativo Aziendale) norma all'art. 13 le indennità, tra cui quella di disagio; questa viene riconosciuta per scaglioni percentuali sul prezzo della benzina a ciascun dipendente in ragione della distanza tra il luogo di lavoro e il domicilio. Con il rinnovo del C.I.A. dell'aprile 2006 sindacati e azienda si accordano su un aumento di tale indennità, in linea con l'aumento dell'inflazione.

SECONDO BINARIO. Quando l'azienda inizia ad espandersi, aprendo molte filiali nel Torinese, necessita di personale astigiano pronto a spostamenti in quella provincia. Per stimolare alcuni colleghi dallo skill adeguato la Direzione decide nel 2002, in modo autonomo e non concordato col sindacato, di concedere un'**indennità di disagio particolare**, che funga da incentivo, superiore a quella dell'art.13, normata per tutti gli altri colleghi nel C.I.A del 2001.

Così le due indennità vanno di pari passo: coloro ai quali l'azienda ha chiesto di andare fuori provincia in una filiale a più di 50 km prende l'indennità particolare, tutti gli altri l'indennità dell'art.13.

I BINARI S'INCONTRANO, MA DOLCEMENTE. Nel rinnovo del C.I.A. del 2006 l'azienda chiede di parificare le due indennità. I sindacati chiedono che vengano salvaguardate fino a successivo trasferimento le posizioni di quei colleghi che, in virtù di quell'incentivo costituito dall'indennità di disagio particolare, hanno accettato il maggior disagio. L'azienda accetta e così scriviamo nel nuovo art.13 del C.I.A. la seguente clausola:

"EVENTUALI TRATTAMENTI DI MIGLIOR FAVORE, GIÀ IN ESSERE, RESTERANNO IN VIGORE FINO ALLA PROSSIMA VARIAZIONE."

Nella trattativa il termine "variazione" è chiaramente inteso come **adibizione a nuova sede di lavoro**. Anche se l'azienda finge di non ricordare questa interpretazione si potrebbe al massimo intendere la variazione come "fino a rinnovo contrattuale". *Per entrambe le interpretazioni l'azienda non può in nessun caso decidere di "rimangiarsi" questi trattamenti senza che intervenga un trasferimento o un rinnovo contrattuale.*



Invece ci è giunta voce che l'azienda abbia riunito alcuni colleghi che ricevevano l'indennità di disagio dal 2002 e abbia fatto capire loro: **"O FIRMI LA RINUNCIA ALLA CLAUSOLA O SARAI TRASFERITO/A"**. In pratica è stato fatto intendere che il trasferimento non sarebbe stato in avvicinamento e che - rifiutando - non ci si metteva in buona luce.

Ricordiamo all'azienda che:

- ANCHE SE QUELLE INDENNITÀ MAGGIORATE SONO STATE ELARGITE DA UN'INIZIATIVA AZIENDALE, SONO GARANTITE DALLA CLAUSOLA SUCCITATA E FIRMATA DALL'AZIENDA STESSA NEL 2006.
- METTERE IN ATTO IL "TRUCCO" DELLA RINUNCIA VOLONTARIA ALLA CLAUSOLA È ESTREMAMENTE SCORRETTO E COMPLICHERÀ I RAPPORTI CON LA SCRIVENTE CONTROPARTE SINDACALE.
- QUALUNQUE AZIONE CHE VIOLI TALE CLAUSOLA SI CONFIGURA COME VIOLAZIONE CONTRATTUALE.
- EVENTUALI LETTERE DI ACCETTAZIONE DI TALI RINUNCE NON SONO VALIDE E NON IMPEDISCONO A CIASCUNO DEI FIRMATARI FUTURE AZIONI GIUDIZIARIE PER RECUPERARE QUANTO INDEBITAMENTE NON PIÙ CORRISPOSTO.
- DIFFIDIAMO L'AZIENDA A RAPPRESENTARE IN MODO FALSO IL RUOLO DEL SINDACATO TUTTO IN QUESTA VICENDA, DICENDO CHE IL VERO RESPONSABILE DELLA QUESTIONE È IL SINDACATO CHE AVREBBE ACCETTATO DI SOTTOSCRIVERE L'ART.13. L'ART.13 COMPRENDE ANCHE LA CLAUSOLA CHE L'AZIENDA HA SCORDATO!!!

Tuttavia ci preme ricordare ai colleghi di non farsi cattive illusioni sul terreno della contrattazione individuale, in quanto:

- IL COMPORTAMENTO AZIENDALE DA "GIANO BIFRONTE" È NOTORIO E AMPIAMENTE DOCUMENTABILE: QUANDO GLI SERVI È DISPOSTA A STRAPAGARTI, QUANDO NON GLI SERVI PIÙ TI SCARICA ALLA PRIMA OCCASIONE.
- RISCONTRIAMO UN'ULTERIORE CADUTA DI STILE DELLA NUOVA DIREZIONE.
- CIÒ CHE È CONTRATTATO A LIVELLO SINDACALE È SEMPRE PIÙ ESIGIBILE DI CIÒ CHE SI OTTIENE A LIVELLO INDIVIDUALE.

Le scriventi R.S.A. rimangono a disposizione dei colleghi interessati per la compilazione di richieste di avvicinamento.

Asti, 7.9.2007

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI